

P6_TA-PROV(2009)0207

Investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa a titolo del FESR *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa (COM(2008)0838 – C6-0473/2008 – 2008/0245(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0838),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 162 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0473/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0134/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 162,

vista la proposta della Commissione ¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE³,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di aumentare il potenziale di crescita sostenibile a lungo termine dell'Europa, la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a un piano europeo di ripresa economica ⁴ che evoca l'importanza di effettuare investimenti mirati a migliorare l'efficienza energetica dell'edilizia, compreso il settore abitativo.
- (2) Il Fondo europeo di sviluppo regionale appoggia gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa, compreso l'aspetto dell'efficienza energetica, soltanto a favore degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data, qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale⁴ ⁵. Il sostegno agli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nel settore dell'edilizia abitativa andrebbe garantito a tutti gli Stati membri.
- (3) Si dovrebbero sostenere gli investimenti effettuati nell'ambito di programmi pubblici conformemente agli obiettivi della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici⁵ ⁶.
- (4) Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi *della politica* di coesione ⁷ di cui all'articolo 158 del trattato CE, gli interventi dovrebbero *sostenere la coesione sociale*.
- (5) *Nella relazione annuale per il 2007, la Corte dei conti europea ha raccomandato all'autorità legislativa e alla Commissione di prepararsi a rivedere la concezione dei futuri programmi di spesa, prendendo in debita considerazione la semplificazione della base di calcolo delle spese ammissibili e facendo un maggiore ricorso a pagamenti di somme forfettarie o a finanziamenti a tasso fisso invece del rimborso delle "spese effettive".*

¹ Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).

² Parere non ancora reso.

³ Posizione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009.

⁴ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

⁵ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

- (6) *Al fine di assicurare la necessaria semplificazione della gestione, dell'amministrazione e del controllo delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione a titolo del FESR, in particolare quelle legate ad un metodo di rimborso basato sul risultato, è appropriato aggiungere tre ulteriori forme di costi ammissibili, in particolare i costi indiretti, le somme forfettarie e i finanziamenti a tasso fisso basati su sistemi standard di costi unitari.*
- (7) *Al fine di assicurare la certezza giuridica relativa all'ammissibilità delle spese, queste ulteriori forme di costi ammissibili dovrebbero essere applicabili a tutte le sovvenzioni del FESR. Un'applicazione retroattiva a decorrere dal 1° agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1080/2006, è pertanto necessaria.*
- (8) Il regolamento (CE) n. 1080/2006 dovrebbe perciò essere modificato di conseguenza.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006 è modificato come segue:

1. *dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo || :*
"1 bis. In ogni Stato membro, le spese sostenute per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili nel patrimonio abitativo esistente sono ammissibili fino ad un importo pari al 4% dello stanziamento FESR totale.
Gli Stati membri definiscono le categorie di patrimonio abitativo ammissibile nelle disposizioni nazionali, in conformità dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul FESR, sui FSE e sul Fondo di coesione, al fine di sostenere la coesione sociale.";
2. *al punto 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:*
"Le spese per l'edilizia abitativa, fatta eccezione di quelle a favore dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di energie rinnovabili di cui al paragrafo 1 bis, sono ammissibili soltanto per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:";
3. *dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo:*
"3 bis. Le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del FESR ai sensi del paragrafo 1, purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate:
nel caso di sovvenzioni:
 - i) *i costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20% dei costi diretti di un'operazione;*
 - ii) *i costi a tasso fisso calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;*
 - iii) *somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione.**Le opzioni di cui ai punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.*

I costi di cui ai punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile.

L'importo forfettario di cui al punto iii), non deve eccedere la somma di 50 000 EUR''.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 3 del presente regolamento si applica a decorrere dal 1° agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

Il *presidente*

Per il Consiglio

Il *presidente*

